

Bruxelles, 9 ottobre 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0248(COD)**

10973/4/20
REV 4

JAI 729
FRONT 257
ASIM 68
MIGR 96
CODEC 864
CADREFIN 273

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	10153/18 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione - Orientamento generale

I. CONTESTO

1. Il 13 giugno 2018 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo e migrazione¹ (di seguito "proposta AMF" o "Fondo") a titolo della rubrica 4 (Migrazione e gestione delle frontiere) del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura² nella seduta plenaria del 13 marzo 2019.

¹ Doc. 10153/18 + ADD 1.

² Doc. 7404/19.

3. Il 7 giugno 2019 il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale parziale³ sulla proposta in oggetto, con cui ha altresì dato mandato parziale ad avviare negoziati con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria. L'orientamento generale parziale escludeva una serie di disposizioni a causa del loro legame con le discussioni generali sul QFP, della loro natura orizzontale o del loro legame con proposte legislative in sospeso relative al sistema europeo comune di asilo (CEAS).
4. Il 24 luglio 2020 il Comitato ha altresì raggiunto un accordo⁴ per aggiornare l'orientamento generale parziale raggiunto nel giugno 2019 per quanto riguarda le disposizioni relative al CEAS. Tra queste figurano i considerando 7 e 58 bis, l'articolo 2, lettere a), b), e) e g), gli articoli 16 e 17, esclusi gli importi specifici ivi contenuti, e l'articolo 34 bis.
5. Inoltre, la relazione sullo stato di avanzamento dei lavori⁵, presentata al Comitato il 18 dicembre 2019 e relativa ai negoziati interistituzionali in corso, comprendeva anche la proposta di compromesso della presidenza in cui si teneva conto delle discussioni svoltesi in sede di Consiglio in merito all'allegato I, che aveva ottenuto il sostegno necessario in attesa degli orientamenti dell'EUCO sulla questione relativa alle società insulari.

II. STATO DEI LAVORI

6. Il Consiglio europeo ha fornito orientamenti politici sul QFP e sul pacchetto per la ripresa nelle sue conclusioni⁶ del 21 luglio 2020.
7. Su tale base la presidenza ha iniziato a lavorare a un testo di compromesso per un possibile orientamento generale sull'intera proposta, sostituendo le pertinenti disposizioni tra parentesi quadre dell'orientamento generale parziale al fine di allinearli agli orientamenti politici ricevuti.

³ Doc. 10148/19.

⁴ Doc. 9705/1/2020 REV 1.

⁵ Doc. 14616/19.

⁶ Doc. 00010/20.

8. A seguito delle discussioni svoltesi nelle riunioni informali in videoconferenza del 1° e dell'11 settembre con i membri del gruppo ad hoc "Strumenti finanziari GAI", la presidenza ha presentato il suo testo di compromesso per un possibile orientamento generale in occasione della videoconferenza informale del 22 settembre con i membri del gruppo ad hoc "Strumenti finanziari GAI".
9. Sulla base dei riscontri ricevuti nella riunione informale in videoconferenza del 22 settembre e successivamente per iscritto, la presidenza ha preparato un testo di compromesso riveduto per un possibile orientamento generale, che figura nell'allegato della presente nota. Tale testo di compromesso riveduto comprende anche l'accordo raggiunto dal Coreper sulle disposizioni relative al CEAS e l'esito delle discussioni sull'allegato I di cui ai precedenti punti 4 e 5.

III. MODIFICHE ALL'ORIENTAMENTO GENERALE PARZIALE

10. Le modifiche all'orientamento generale parziale raggiunto nel giugno 2019, e aggiornato il 24 luglio 2020, proposte nel testo di compromesso della presidenza sono elencate in appresso.

Le modifiche introdotte per allineare il testo agli orientamenti politici ricevuti dal Consiglio europeo comprendono le seguenti:

- i. tutti gli importi di cui agli articoli 8 e 11 sono stati sostituiti dalle cifre pertinenti a prezzi correnti e arrotondate al milione di EUR più vicino. Le eventuali parentesi quadre sono state soppresse di conseguenza;
- ii. all'articolo 1, paragrafo 1, la durata del programma è stata allineata al calendario del QFP 2021-2027. Sono state soppresse le parentesi quadre all'articolo 1, paragrafo 2;
- iii. sono state inserite anche aggiunte specifiche relative alla dimensione esterna nel considerando 3, nell'articolo 9, paragrafo 2 e nell'articolo 28, paragrafo 3 bis;

- iv. gli importi fissi maggiorati per Cipro, Malta e Grecia sono stati specificati nell'allegato I. È stata inoltre inserita un'aggiunta al considerando 34 e sono state soppresse le parentesi quadre al considerando 35 senza ulteriori modifiche al testo;
- v. al considerando 48 bis, all'articolo 11 bis e all'articolo 26, paragrafo 3, sono state aggiunte nuove disposizioni in materia di prefinanziamento;
- vi. sono state soppresse di conseguenza le parentesi quadre che racchiudevano le disposizioni relative al riesame intermedio, tra cui il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 14;
- vii. all'articolo 8, paragrafo 4, è stata inserita una clausola sul trasferimento di risorse in regime di gestione concorrente;
- viii. sono state soppresse le parentesi quadre che racchiudevano le pertinenti disposizioni sui paesi terzi e, dove necessario, tali disposizioni sono state adeguate o modificate nel considerando 50 bis e negli articoli 5 e 5 bis;
- ix. in relazione alle norme adottate in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto, il considerando 51 è stato aggiornato in attesa dell'esito dei negoziati sul regime di condizionalità;
- x. le disposizioni relative ai trasferimenti a titolo del marchio di eccellenza di cui all'articolo 27 sono state allineate all'approccio orizzontale per tutte le proposte settoriali;
- xi. al considerando 55 è stato aggiornato il riferimento all'obiettivo in materia di cambiamenti climatici;
- xii. tra le altre disposizioni allineate alle disposizioni orizzontali standard figurano: i considerando 46 (regolamento finanziario), 50 (lotta alle frodi), 51 (regole finanziarie orizzontali), 54 (accordo "Legiferare meglio") e 55 bis (disposizioni transitorie), nonché gli articoli 25 (informazione, comunicazione e pubblicità) e 34 (disposizioni transitorie).

Tra le ulteriori modifiche all'orientamento generale parziale figurano le seguenti:

- i. tutti gli importi di cui agli articoli 16 e 17 sono stati introdotti in linea con l'esito delle discussioni svoltesi a livello dei consiglieri GAI. Anche la terminologia di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) è stata adeguata;
 - ii. l'allegato I è stato allineato alla proposta di compromesso della presidenza presentata al Comitato il 18 dicembre 2019, di cui al precedente punto 4;
 - iii. tutti i restanti riferimenti collegati al CEAS sono stati soppressi o adattati come segue:
 - o sono state soppresses le parentesi quadre che racchiudevano i riferimenti al "quadro dell'Unione per il reinsediamento" e relative disposizioni e all'"ammissione umanitaria" e, se del caso, il testo corrispondente è stato adattato o soppresso. Ciò comprende i considerando 7, 11 e 37, l'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), l'allegato III, punto 2, lettera f) e la tabella 1 dell'allegato VI;
 - o i riferimenti all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo sono stati soppressi o, ove possibile, sono state soppresses le parentesi quadre che li racchiudevano, e tali riferimenti sono stati sostituiti con riferimenti all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Ciò comprende i considerando 9 e 32, l'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 18, paragrafo 4;
 - iv. è stato soppresso il considerando 59 bis, relativo al fatto che il Regno Unito non partecipa allo strumento.
11. Le parentesi quadre rimanenti racchiudono riferimenti ad atti giuridici che sono ancora oggetto di negoziati o non sono ancora adottati, e potrebbero dover essere oggetto di aggiornamento in una fase successiva.
12. La versione riveduta della presente nota comprende modifiche ai punti 5 e 10 della presente nota e all'articolo 5 bis, all'articolo 12, paragrafo 5 bis, all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 2, e all'allegato I, punto 1, lettera a), del testo di compromesso della presidenza.

IV. CONCLUSIONI

13. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- i. esaminare il testo di compromesso della presidenza di cui all'allegato della presente nota e a raccomandare al Consiglio di raggiungere un orientamento generale su tale base, come convenuto dal Comitato stesso, affinché funga da mandato negoziale per la presidenza per i negoziati in corso con il PE;
 - ii. convenire che il Consiglio raggiunga un orientamento generale mediante un punto "A" di una delle prossime sessioni del Consiglio.
14. Tutte le modifiche rispetto all'orientamento generale parziale raggiunto il 7 giugno 2019 e aggiornato dal Comitato il 24 luglio per quanto riguarda le pertinenti disposizioni relative al CEAS sono indicate in *grassetto corsivo sottolineato*. Inoltre, tutte le disposizioni precedentemente racchiuse tra parentesi quadre sono evidenziate anche in grigio.
-

2018/0248 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo Asilo, [...] migrazione e integrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafi 2 e 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni⁸,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

⁷ GU C del , pag. .

⁸ GU C del , pag. .

- (1) Nel contesto delle sfide migratorie in evoluzione, caratterizzate dalla necessità, per gli Stati membri, di sostenere forti sistemi di accoglienza, asilo, integrazione e migrazione, è cruciale prevenire e gestire adeguatamente le situazioni di pressione e sostituire gli arrivi irregolari e pericolosi con percorsi legali e sicuri, investendo in una gestione efficiente e coordinata della migrazione nell'Unione, per conseguire l'obiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (2) L'importanza di un approccio coordinato da parte dell'Unione e degli Stati membri è indicata nell'agenda europea sulla migrazione del maggio 2015, che sottolinea l'esigenza di una politica comune chiara e coerente che ripristini la fiducia nella capacità dell'Unione di riunire gli sforzi europei e nazionali per affrontare la migrazione e collaborare efficacemente, nel rispetto dei principi di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, ed è stata confermata nel riesame intermedio del settembre 2017 e nella relazione sui progressi compiuti del marzo e del maggio 2018.

- (3) Nelle conclusioni del 19 ottobre 2017 il Consiglio europeo ha ribadito l'esigenza di un approccio globale, pragmatico e risoluto alla gestione della migrazione, volto a ristabilire il controllo delle frontiere esterne e ridurre gli arrivi irregolari e il numero di vittime in mare, basato su un uso flessibile e coordinato di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione e degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato a garantire una sostanziale intensificazione dei rimpatri tramite azioni a livello sia dell'UE che degli Stati membri, quali accordi e intese efficaci in materia di riammissione. **In tale contesto, una parte significativa dei finanziamenti a titolo dello strumento tematico dovrebbe essere utilizzata per sostenere azioni in relazione ai paesi terzi o all'interno di essi.** *Nelle conclusioni del 28 giugno 2018, il Consiglio europeo ha ribadito che il buon funzionamento della politica dell'UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i principi e valori dell'UE. Il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di disporre di strumenti flessibili, ad esborso rapido, per combattere la migrazione illegale.*

- (4) Per sostenere l'impegno a favore di un approccio globale alla gestione della migrazione, basato sulla fiducia reciproca, sulla solidarietà e sulla ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, allo scopo di realizzare una politica comune sostenibile dell'Unione in materia di asilo e immigrazione, è opportuno dotare gli Stati membri di risorse finanziarie adeguate istituendo il Fondo Asilo,[...] migrazione *e integrazione* (in seguito denominato il "Fondo").
- (5) Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obblighi internazionali dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.
- (6) Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie ai fondi che lo hanno preceduto, segnatamente il Fondo europeo per i rifugiati istituito con decisione n. 537/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi istituito con decisione 2007/435/CE del Consiglio e il Fondo europeo per i rimpatri istituito con decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2008-2013, e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito con regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo 2014-2020. Dovrebbe al contempo tenere conto di tutti i nuovi sviluppi pertinenti.

- (7) Il Fondo dovrebbe sostenere la gestione efficace dei flussi migratori, fra l'altro promuovendo misure comuni nel settore dell'asilo, compresi gli sforzi profusi dagli Stati membri per accogliere le persone che necessitano di protezione internazionale tramite il reinsediamento, **l'ammissione umanitaria** e il trasferimento di richiedenti o beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, sostenendo strategie di integrazione e una politica più efficace in materia di migrazione legale, in modo da assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione e il futuro del suo modello sociale e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare tramite una politica sostenibile in materia di rimpatrio e di riammissione. Il Fondo dovrebbe sostenere il potenziamento della cooperazione con i paesi terzi per migliorare la gestione dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale e i percorsi per la migrazione legale, e per combattere la migrazione irregolare e favorire il carattere durevole del rimpatrio e la riammissione effettiva nei paesi terzi. ***Il sostegno fornito dal fondo non pregiudica il carattere interamente volontario del reinsediamento e della ricollocazione dei richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari di protezione internazionale nel quadro giuridico del sistema europeo comune di asilo applicabile al momento dell'adozione del presente regolamento.***
- (8) La crisi migratoria ha evidenziato la necessità di riformare il sistema europeo comune di asilo per garantire procedure di asilo efficaci al fine di prevenire i movimenti secondari, offrire condizioni di accoglienza uniformi e appropriate ai richiedenti protezione internazionale, definire norme uniformi per la concessione della protezione internazionale e accordare diritti e benefici adeguati ai beneficiari di protezione internazionale. La riforma era altresì necessaria per stabilire un sistema più equo e più efficace di definizione della competenza degli Stati membri riguardo ai richiedenti protezione internazionale e un quadro dell'Unione per le attività di reinsediamento degli Stati membri. È quindi opportuno che il Fondo sostenga di più l'impegno profuso dagli Stati membri per attuare pienamente e correttamente il sistema europeo comune di asilo riformato.

(9) [...]⁹[...]

- (10) Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri volti a rafforzare le capacità di questi ultimi di sviluppare, sorvegliare e valutare le rispettive politiche di asilo nel rispetto degli obblighi loro imposti dal vigente diritto dell'Unione.

⁹ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] (GU L [...] del [...], pag. [...]).

- (11) I partenariati e la cooperazione con i paesi terzi sono una componente essenziale della politica di asilo dell'Unione volta a garantire una gestione adeguata dei flussi di persone che chiedono asilo o altre forme di protezione internazionale. Per consentire ai cittadini di paesi terzi o apolidi che necessitano di protezione internazionale di arrivare nel territorio degli Stati membri in modo legale e sicuro anziché in modo pericoloso e irregolare, per esprimere solidarietà nei confronti dei paesi che si trovano in regioni verso le quali o nelle quali sono state sfollate numerose persone che necessitano di protezione internazionale contribuendo ad alleviare la pressione che grava su tali paesi, per aiutare a conseguire gli obiettivi della politica migratoria dell'Unione aumentando la sua forza di negoziato nei confronti dei paesi terzi e per contribuire efficacemente a iniziative globali di reinsediamento permettendo all'Unione di parlare con una sola voce nei consessi internazionali e con i paesi terzi. [...]
- (12) Considerando i livelli elevati dei flussi migratori diretti nell'Unione negli ultimi anni e l'importanza di mantenere la coesione delle nostre società, è essenziale sostenere le politiche degli Stati membri per un'integrazione [...] dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, specialmente nei settori prioritari indicati nel piano d'azione sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi adottato dalla Commissione nel 2016.

(12 bis) Le misure di integrazione finanziate nell'ambito del presente Fondo dovrebbero sostenere azioni specificamente mirate alle esigenze dei cittadini di paesi terzi, quali, tra l'altro, azioni volte a promuovere l'emancipazione dei cittadini di paesi terzi attraverso la formazione linguistica e corsi di educazione civica, la prestazione di consulenza e assistenza ai cittadini di paesi terzi in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'orientamento giuridico e amministrativo nonché l'assistenza sanitaria e psicologica, anche attraverso sportelli unici per l'integrazione. Il Fondo dovrebbe altresì sostenere misure orizzontali intese a sviluppare la capacità degli Stati membri di mettere a punto strategie di integrazione, rafforzare gli scambi e la cooperazione e promuovere i contatti, il dialogo costruttivo e l'accettazione tra i cittadini di paesi terzi e la società di accoglienza.

(13) Per accrescere l'efficienza, aumentare al massimo il valore aggiunto dell'UE e assicurare che la risposta dell'Unione in materia di promozione dell'integrazione dei cittadini di paesi terzi sia coerente, è opportuno che le azioni finanziate dal Fondo siano [...] complementari a quelle finanziate dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), [...] dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) *e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il FSE+ può fornire sostegno a misure volte a promuovere l'integrazione socioeconomica, l'istruzione e l'inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi, come la formazione linguistica sul lavoro, l'istruzione e la formazione professionali, gli incentivi all'occupazione e al lavoro autonomo e la fornitura di servizi sociali. In aggiunta, il FESR può promuovere l'integrazione sostenendo gli investimenti attraverso misure integrate comprendenti alloggio e servizi sociali. Inoltre, il FEASR può contribuire all'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi per i quali esistono potenziali possibilità d'impiego nelle zone rurali. Gli Stati membri dovrebbero poter sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi secondo le rispettive situazioni ed esigenze specifiche, ricorrendo al fondo UE più adatto, in linea con il settore d'intervento interessato e gli obiettivi da conseguire e in complementarità con altri fondi dell'UE. [...].*

- (14) In tale contesto, le autorità degli Stati membri competenti per l'attuazione del Fondo dovrebbero essere tenute a cooperare e a [...] *coordinarsi* con le autorità designate dagli Stati membri ai fini della gestione degli interventi del FSE+, *del FEASR* [...] e del FESR, e ove necessario con le loro autorità di gestione e con le autorità di gestione di altri fondi dell'Unione che contribuiscono all'integrazione dei cittadini di paesi terzi.
- (15) In tale settore il Fondo dovrebbe essere attuato coerentemente con i principi di base comuni dell'Unione sull'integrazione, specificati nell'agenda comune per l'integrazione.
- (16) È opportuno consentire agli Stati membri che lo desiderino di prevedere nei rispettivi programmi che le azioni di integrazione possano contemplare anche i parenti stretti dei cittadini di paesi terzi nella misura necessaria all'efficace esecuzione di tali azioni. Per "parente stretto" si dovrebbero intendere il coniuge, il partner e qualsiasi discendente o ascendente in linea retta del cittadino di paese terzo oggetto delle azioni di integrazione che altrimenti non sarebbero contemplati dal Fondo.

- (17) Dato il ruolo cruciale svolto dalle autorità *degli Stati membri* [...] e dalle organizzazioni della società civile ai fini dell'integrazione e per agevolare l'accesso di tali entità ai finanziamenti a livello dell'Unione, il Fondo dovrebbe facilitare l'attuazione di azioni nel settore dell'integrazione *da parte delle autorità nazionali, regionali e locali o delle organizzazioni della società civile*, anche con il ricorso allo strumento tematico e accordando un tasso di cofinanziamento più elevato per tali azioni.
- (18) Considerate le sfide economiche e demografiche a lungo termine a cui deve far fronte l'Unione, è cruciale stabilire canali efficaci di migrazione legale nell'Unione affinché quest'ultima rimanga una meta attraente per i migranti e per assicurare la sostenibilità dei sistemi di protezione sociale e la crescita dell'economia dell'Unione.
- (19) È opportuno che il Fondo aiuti gli Stati membri a stabilire strategie per l'organizzazione della migrazione legale e a migliorare le loro capacità di sviluppare, attuare, monitorare e valutare in generale tutte le strategie, le politiche e le misure in materia di immigrazione e integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, compresi gli strumenti giuridici dell'Unione. Il Fondo dovrebbe anche sostenere lo scambio di informazioni e migliori prassi e la cooperazione tra i vari servizi amministrativi e i vari livelli di governance, nonché tra gli Stati membri.

- (20) Un'efficace politica di rimpatrio è parte integrante dell'approccio globale alla migrazione perseguito dall'Unione e dai suoi Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere e incoraggiare gli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare efficacemente e sviluppare ulteriormente le norme comuni in materia di rimpatrio stabilite, in particolare, dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, e un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri. Per rendere sostenibili le politiche di rimpatrio, il Fondo dovrebbe inoltre finanziare misure corrispondenti nei paesi terzi, quali la reintegrazione dei rimpatriati.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero privilegiare il rimpatrio volontario. Per promuovere il rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero prevedere incentivi quali il trattamento preferenziale sotto forma di una maggiore assistenza al rimpatrio. Questo tipo di rimpatrio volontario è nell'interesse sia dei rimpatriati sia delle autorità sotto il profilo del rapporto costi-efficacia.
- (22) I rimpatri volontari e quelli forzati, tuttavia, sono interconnessi e si rafforzano reciprocamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere incoraggiati ad aumentare la complementarità delle due forme. La possibilità di procedere ad allontanamenti costituisce un elemento importante per l'integrità dei sistemi di asilo e di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere le azioni degli Stati membri volte ad agevolare ed effettuare gli allontanamenti in conformità delle norme previste dal diritto dell'Unione, ove applicabile, e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità dei rimpatriati.

¹⁰ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

- (23) Misure specifiche di sostegno ai rimpatriati negli Stati membri e nei paesi di rimpatrio possono migliorare le condizioni del rimpatrio e favorire la reintegrazione *sostenibile*.
- (24) Gli accordi di riammissione e altre intese in materia sono parte integrante della politica di rimpatrio dell'Unione e sono strumenti fondamentali per una gestione efficace dei flussi migratori in quanto favoriscono il pronto rimpatrio dei migranti irregolari. Tali accordi e intese sono un elemento importante nell'ambito del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi di origine e di transito dei migranti irregolari, e ne andrebbe sostenuta l'attuazione nei paesi terzi per rendere efficaci le strategie di rimpatrio a livello nazionale e dell'Unione.
- (25) Oltre a sostenere il rimpatrio delle persone come previsto dal presente regolamento, il Fondo dovrebbe sostenere anche altre misure volte a combattere la migrazione irregolare e a ridurre gli incentivi alla migrazione illegale o l'elusione delle norme vigenti in materia di migrazione legale, così da preservare l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri.
- (26) L'impiego di migranti irregolari costituisce un fattore di richiamo della migrazione illegale e compromette lo sviluppo di una politica di mobilità dei lavoratori basata su programmi di migrazione legale. Il Fondo dovrebbe pertanto sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, che vieta l'assunzione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e prevede sanzioni contro i datori del lavoro che violano tale divieto.

¹¹ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

- (27) Il Fondo dovrebbe sostenere gli Stati membri, direttamente o indirettamente, nell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹², che prevede disposizioni sull'assistenza, sul sostegno e sulla protezione delle vittime della tratta di esseri umani.
- (28) Il Fondo dovrebbe integrare [...] le attività intraprese nel settore del rimpatrio dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) [...] .../2019 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³, contribuendo in tal modo a un'efficace attuazione della gestione europea integrata delle frontiere, quale definita all'articolo 4 di detto regolamento.
- (29) È opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza ed efficienza con altri fondi dell'Unione ed evitare sovrapposizioni tra le azioni.
- (30) È opportuno che le azioni nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, sostenute dal Fondo completino altre azioni esterne all'Unione sostenute dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. In particolare, l'attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l'azione esterna e la politica estera dell'Unione nei confronti del paese o della regione in questione, e con gli impegni internazionali dell'Unione. Per quanto attiene alla dimensione esterna, il Fondo dovrebbe orientare il suo sostegno su azioni volte a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e a potenziare aspetti essenziali della gestione della migrazione in settori di interesse per la politica migratoria dell'Unione.

¹² Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU 101 del 15.4.2011, pag. 1).

¹³ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

- (31) È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione siano concentrati su attività in cui l'intervento dell'Unione può apportare valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell'Unione nei settori dell'asilo e della migrazione.
- (32) Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente *acquis* dell'Unione, anche in relazione al ricorso al sostegno operativo nell'ambito del presente Fondo, se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nei settori dell'asilo e del rimpatrio, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell'Unione da parte di tale Stato membro nell'attuazione dell'*acquis* in materia di asilo e rimpatrio, o se da una relazione di valutazione nel quadro del ***meccanismo di valutazione e monitoraggio*** di Schengen [...] emergono carenze nel settore in questione.
- (33) Il Fondo dovrebbe rispecchiare la necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti in termini di prevedibilità e garantendo una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento.
- (34) Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare agli Stati membri, consistenti di un importo fisso e di un importo calcolato in base ai criteri di cui all'allegato I, che rispecchi le esigenze e le pressioni sperimentate dai vari Stati membri nei settori dell'asilo, dell'integrazione e del rimpatrio. ***In considerazione delle particolari esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e la Grecia.***

- (35) Tali importi iniziali dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri. Per tenere conto dei cambiamenti dei flussi migratori e sopperire alle esigenze nella gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza e nell'integrazione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è regolare, e per lottare contro la migrazione irregolare tramite una politica di rimpatrio efficace e sostenibile, è opportuno assegnare agli Stati membri un importo aggiuntivo a metà percorso in funzione **di criteri obiettivi** [...]. Tale importo dovrebbe basarsi sui più recenti dati statistici disponibili di cui all'allegato I per rispecchiare i cambiamenti nella situazione di partenza degli Stati membri.
- (36) Al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i loro programmi comprendano azioni che perseguano gli obiettivi specifici del presente regolamento, che le priorità prescelte siano coerenti con le misure di attuazione previste all'allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi garantisca il conseguimento dell'obiettivo strategico generale.
- (37) Poiché le sfide nel settore della migrazione sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti dei flussi migratori. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell'Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto per l'UE, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata ad azioni specifiche, ad azioni dell'Unione, all'assistenza emergenziale, al reinsediamento **e all'ammissione umanitaria** [...] per fornire un sostegno aggiuntivo agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà e responsabilità attraverso uno strumento tematico. **La dotazione finanziaria stanziata per lo strumento tematico servirà anche per rafforzare i programmi.**

- (38) È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell'allegato IV, accordando loro un contributo dell'Unione più elevato.
- (39) Parte delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo potrebbe essere assegnata anche a programmi degli Stati membri volti all'attuazione di azioni specifiche, in aggiunta alla dotazione iniziale. Tali azioni specifiche dovrebbero essere identificate a livello di Unione e dovrebbero riguardare azioni che presuppongono uno sforzo di cooperazione o azioni necessarie per far fronte a sviluppi nell'Unione che richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri.
- (40) Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi *ai suoi obiettivi specifici* [...] e consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per fornire il servizio in questione all'intera Unione. Tale sostegno consiste nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi previsti dal Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.
- (41) Per completare l'attuazione dell'obiettivo strategico del presente Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell'ambito di intervento del Fondo, relativi all'analisi politica e all'innovazione, all'apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l'Unione.

- (42) Per potenziare la capacità dell'Unione di affrontare immediatamente forti pressioni migratorie impreviste [...] su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso [...] sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni, e forti pressioni migratorie sui paesi terzi dovute a conflitti o sviluppi politici, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento.
- (43) Il presente regolamento dovrebbe garantire il proseguimento della rete europea sulle migrazioni istituita con decisione 2008/381/CE del Consiglio¹⁴ e prevedere le risorse finanziarie per le sue attività, in conformità dei suoi obiettivi e compiti.
- (44) L'obiettivo strategico del presente Fondo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalle finestre delle politiche di InvestEU. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un evidente valore aggiunto europeo.
- (44 bis) Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell'Unione che combinano forme di aiuto rimborsabile e/o non rimborsabile a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.***

¹⁴ Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

- (45) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intero Fondo [...] che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi [*riferimento da aggiornare se del caso secondo il nuovo accordo interistituzionale: del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria*¹⁵].
- (46) Al presente Fondo si applica il regolamento (UE, *Euratom*) **2018/1046** [...]. **Il regolamento finanziario** [...] stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla **gestione** [...] indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (47) Ai fini dell'attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni].
- (48) Il regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo Asilo, [...] migrazione e ***integrazione*** (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF), e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. Occorre pertanto specificare gli obiettivi dell'AMIF e stabilire disposizioni specifiche relative alle tipologie di attività che possono essere finanziate dall'AMIF.

¹⁵ GU [...]

(48 bis) Una modalità di prefinanziamento per il Fondo è stabilita all'articolo 84 del regolamento (UE).../... [CPR] con uno specifico tasso di prefinanziamento stabilito nel presente regolamento. Inoltre, al fine di garantire una pronta reazione a una situazione di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l'assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione del programma.

(49) Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di raggiungere risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi del controllo, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(50) In conformità del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹⁶ (regolamento finanziario), del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, del regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio¹⁸, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁹ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio²⁰, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, **comprese le** [...] frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi corruzione o altre **attività illecite** lesive degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (**EPPO**) può indagare e perseguire i reati **che ledono gli interessi finanziari** dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare **pienamente** [...] alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui

¹⁶ **Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1) [...].**

¹⁷ **Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1) [...].**

¹⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹⁹ **Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2) [...].**

²⁰ Regolamento (UE) 2017/1939[...] del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²¹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, l'EPPO – rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 – e la Corte dei conti europea (Corte dei conti), e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(50 bis) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo²², che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi associati alle attività dell'Unione nei settori oggetto del presente strumento possono partecipare al presente Fondo dell'Unione. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno inserire nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

²² GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(51) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche **altre condizionalità a protezione del bilancio**²³. [...].

(52) A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio²⁴ le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammissibili a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

²³ **Questo considerando potrebbe dover essere aggiornato alla luce dell'esito dei negoziati sul regime di condizionalità.**

²⁴ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

- (53) In conformità dell'articolo 349 del TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"²⁵, approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che le loro strategie e i loro programmi nazionali tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche nel gestire la migrazione. Il Fondo sostiene detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare tali regioni a gestire la migrazione in modo sostenibile e ad affrontare eventuali situazioni di pressione.
- (54) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, [...] **è opportuno** che il presente Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di **monitoraggio**, evitando al contempo [...] oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, **e l'eccesso di regolamentazione**. **È opportuno che** tali prescrizioni [...] **includano**, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori comuni e relativi target finali in relazione a ciascun obiettivo specifico del Fondo. Tramite tali indicatori comuni e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l'attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) .../2021 del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento recante le disposizioni comuni] e del presente regolamento.

²⁵ COM(2017)623 final.

(54 bis) Ai fini dell'attuazione dei programmi volti a conseguire gli obiettivi del Fondo, è necessario trattare taluni dati personali dei partecipanti alle operazioni sostenute dal Fondo. I dati personali dovrebbero essere trattati per gli indicatori comuni, per la sorveglianza, la valutazione, il controllo e l'audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali dovrebbero essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶.

(55) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il **30 [...]** % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.

(55 bis) Il regolamento (UE) n. 514/2014 o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti dal Fondo nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 514/2014 si estende al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase del progetto suddiviso in fasi dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.

²⁶ *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).*

- (56) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato che figura nell'allegato IV e al sostegno operativo, e per sviluppare ulteriormente il quadro comune di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
- (57) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷. È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene alla trasmissione di informazioni alla Commissione [...].

²⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(58) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori nell'Unione conformemente alla politica comune in materia di asilo e protezione internazionale e alla politica comune in materia di immigrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58 bis) In considerazione del fatto che alcuni aspetti del presente regolamento riguardano l'attuale sistema europeo comune di asilo, è opportuno prevedere un meccanismo di riesame per garantire la coerenza con qualsiasi futura revisione di tale sistema. Di conseguenza, nel caso in cui il sistema europeo comune di asilo sia riveduto in modo tale da incidere potenzialmente sul funzionamento del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare un'adeguata proposta di modifica del presente regolamento nella misura necessaria.

(59) A norma degli articoli *1 e 2* [...] del protocollo *n. 21* sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione [...].

(59 bis) [...]

(60) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(61) È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) .../2021 del Consiglio [regolamento sul quadro finanziario pluriennale],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo Asilo, [...] migrazione *e integrazione* (il "Fondo") *per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.*
2. Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "richiedente protezione internazionale": il richiedente come definito all'articolo 2, lettera *c), della direttiva 2013/32/UE*; [...] ²⁸;
- b) "beneficiario di protezione internazionale": un beneficiario di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 2, *lettera b), della direttiva 2011/95/UE*; [...] ²⁹;

²⁸ [...]

²⁹ [...]

- c) "operazione di finanziamento misto": un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto ***di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio***³⁰ [...], che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- d) "familiare": il cittadino di paese terzo come definito dal diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo;
- e) "ammissione umanitaria": ***l'ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito – ove richiesto da uno Stato membro – di una segnalazione dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, dell'UNHCR o di un altro organismo internazionale competente, di cittadini di paesi terzi o apolidi provenienti da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati forzatamente, i quali ottengono protezione internazionale o status umanitario ai sensi del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti a quelli di cui agli articoli da 20 a 34 della direttiva 2011/95/UE per i beneficiari di protezione sussidiaria; [...]***³¹

³⁰ ***Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).***

³¹ [...]

- f) "allontanamento": l'allontanamento come definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE;
- g) "reinsediamento": *l'ammissione nel territorio degli Stati membri, a seguito di una segnalazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ("UNHCR"), di cittadini di paesi terzi o apolidi che provengono da un paese terzo verso il quale sono stati sfollati, i quali ottengono protezione internazionale o qualsiasi altro status che conceda loro diritti e benefici analoghi a norma del diritto dell'Unione e nazionale e ai quali è offerta una soluzione duratura in conformità del diritto dell'Unione e nazionale; [...]*
- h) "rimpatrio": il rimpatrio come definito all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;
- i) "cittadino di paese terzo": chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE. È inteso che il riferimento a cittadini di paesi terzi include gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
- j) "persona vulnerabile": chiunque risponda alla definizione data dal diritto dell'Unione pertinente al settore di azione sostenuto dal Fondo.

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1. L'obiettivo strategico del Fondo è contribuire a una gestione efficace dei flussi migratori in conformità del pertinente *acquis* dell'Unione e nel rispetto degli impegni dell'Unione relativi ai diritti fondamentali.
2. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:
 - a) rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna;
 - b) sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri e [...] contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi;
 - c) contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi.
3. Nell'ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all'allegato II.

Articolo 4

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3 e in linea con le misure di attuazione di cui all'allegato II, il Fondo sostiene [...] azioni *come quelle* elencate nell'allegato III.
2. Per conseguire gli obiettivi del presente regolamento, il Fondo può sostenere le azioni in linea con le priorità dell'Unione elencate nell'allegato III nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, se del caso, in conformità degli articoli 5 e 6.
3. Gli obiettivi del presente regolamento sostengono azioni incentrate su uno o più gruppi di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo

Il Fondo è aperto ai paesi terzi alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo in questione al Fondo [...], purché tale accordo:

- garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa al Fondo;
- stabilisca le condizioni per la partecipazione al Fondo, compreso il calcolo dei contributi finanziari al Fondo e dei relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046*[...];
- non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al Fondo;
- garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 5 bis

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Allorché un paese terzo partecipa al Fondo [...] in forza di una decisione adottata nell'ambito di un accordo internazionale o di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013³² [...].

³² **Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).**

Articolo 6[...]

[...]

CAPO II

QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Principi generali

1. Il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento integra l'intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto agli obiettivi del presente regolamento.
2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del presente regolamento e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell'Unione e sia complementare rispetto agli altri strumenti dell'Unione.
3. Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...].

Articolo 8

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo 2021-2027 ammonta a **9 882 000 000 [...] EUR** a prezzi correnti.
2. La dotazione finanziaria è così utilizzata:
 - a) **6 270 000 000 [...] EUR** sono stanziati per i programmi attuati in regime di gestione concorrente;
 - b) **3 612 000 000 [...] EUR** sono stanziati per lo strumento tematico.
3. Fino allo 0,42% della dotazione finanziaria è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].
4. **Fatte salve le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente e trasferibili a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [CPR], fino al 5 % in totale della dotazione nazionale iniziale proveniente da uno qualsiasi dei fondi di cui al regolamento recante le disposizioni comuni in regime di gestione concorrente può, su richiesta degli Stati membri, essere trasferito allo strumento in regime di gestione diretta o indiretta. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c). Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.**

Articolo 9

Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

1. La dotazione finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), è stanziata in maniera flessibile mediante lo strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le componenti dello strumento stesso:
 - a) azioni specifiche;
 - b) azioni dell'Unione;
 - c) assistenza emergenziale;
 - d) reinsediamento **e ammissione umanitaria**;
 - e) sostegno agli Stati membri **per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale**; [...]

[...]

- f) **e** rete europea sulle migrazioni.

La dotazione finanziaria dello strumento tematico sostiene anche l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

2. I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto per l'Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell'Unione di cui all'allegato II, ***compresa l'evoluzione migratoria complessiva. Una parte significativa dei finanziamenti provenienti dallo strumento tematico è utilizzata per sostenere azioni in relazione ai paesi terzi o all'interno di essi allo scopo di affrontare la questione della migrazione esterna.***

3. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono concessi agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, si garantisce che i progetti selezionati non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.
4. Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono attuati in regime di gestione concorrente, la Commissione si assicura, ai fini dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni], che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato della Commissione a norma dell'articolo 258 del TFUE relativo a un'infrazione che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance dei progetti.
5. La Commissione stabilisce l'importo totale disponibile per lo strumento tematico nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell'Unione. La Commissione adotta, **mediante atti di esecuzione**, decisioni di finanziamento di cui all'articolo 110 del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...] riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente dello strumento di cui al paragrafo 1. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.**

6. Lo strumento tematico sostiene segnatamente azioni di sostegno rientranti nella misura di attuazione di cui all'allegato II, punto 2, lettera b), che sono attuate da autorità **nazionali, regionali e** locali [...] o da organizzazioni della società civile.
7. A seguito dell'adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 5, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi attuati in regime di gestione concorrente.
8. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico.

SEZIONE 2

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 10

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alla parte della dotazione finanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse addizionali da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione della Commissione riguardante lo strumento tematico di cui all'articolo 9.
2. Il sostegno nell'ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...] e del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 11

Risorse di bilancio

1. Le risorse di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), sono stanziare per i programmi nazionali attuati dagli Stati membri in regime di gestione concorrente ("programmi") indicativamente come segue:
 - a) 5 225 000 000 [...] EUR agli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I;
 - b) 1 045 000 000 [...] EUR agli Stati membri per l'adeguamento delle dotazioni per i programmi di cui all'articolo 14, paragrafo 1.
2. [...]

Articolo 11 bis

Prefinanziamento

Conformemente all'articolo 84, paragrafo 3 bis, del regolamento UE .../... [CPR], il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

a) 2021: 5 %

b) 2022: 5 %

c) 2023: 5 %

d) 2024: 5 %

e) 2025: 5 %

f) 2026: 5 %

Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

Articolo 12

Tassi di cofinanziamento

1. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione non supera il 75% del totale delle spese ammissibili di un progetto.
2. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell'ambito di azioni specifiche.
3. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 90% del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all'allegato IV.
4. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.
5. Il contributo a carico del bilancio dell'Unione può essere aumentato fino al 100% del totale delle spese ammissibili per l'assistenza emergenziale.

5 bis. Entro i limiti fissati nell'articolo 30, paragrafo 5, lettera b), punto v), del regolamento (UE) [CPR], l'assistenza tecnica degli Stati membri può essere finanziata fino al 100% del contributo a carico del bilancio dell'Unione.

6. La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azione di cui ai paragrafi da 1 a 5.
7. Per ciascuna **tipologia di azione** [...], la decisione della Commissione **che approva il programma** indica se il [...] tasso di cofinanziamento per la **tipologia di azione in questione** [...] è [...] applicato a **uno degli elementi seguenti**:
 - a) al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; [...]
 - b) solo al contributo pubblico.

Articolo 13

Programmi

1. Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nel proprio programma siano coerenti con le priorità e le sfide dell'Unione nel settore della gestione della migrazione, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente *acquis* dell'Unione e le priorità concordate dell'Unione, **tenendo conto nel contempo del contesto specifico di ciascuno Stato membro**. Nel definire le priorità del loro programma gli Stati membri garantiscono che questo tenga conto in modo adeguato delle misure di attuazione di cui all'allegato II.

2. [...] . La Commissione consulta l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'[...] **Ufficio europeo di sostegno** per l'asilo, *per le materie di loro competenza*, sui progetti di programmi al fine di garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni delle agenzie e quelle degli Stati membri. ***La consultazione è effettuata tempestivamente, senza ritardare l'approvazione e l'attuazione dei programmi.***
3. Se del caso, la Commissione può associare [...] l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ai compiti di sorveglianza e valutazione di cui alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente *acquis* dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.
4. In seguito [...] all'adozione di raccomandazioni in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, lo Stato membro interessato esamina, insieme alla Commissione, [...] il modo di tener conto delle conclusioni ***e delle [...] raccomandazioni nel corso del suo programma, se del caso con il sostegno del presente Fondo.***

5. Se necessario, il programma in questione è modificato per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4. A seconda dell'incidenza dell'adeguamento, il programma riveduto può essere approvato dalla Commissione.
6. In cooperazione e in consultazione con la Commissione e con le agenzie pertinenti in funzione delle loro competenze, le risorse stanziare nell'ambito del programma possono essere riassegnate, se del caso, per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 4 che hanno implicazioni finanziarie.
7. Gli Stati membri *possono* [...] perseguire in particolare le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato elencate nell'allegato IV. In caso di circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco delle azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato di cui all'allegato IV.
8. Lo Stato membro che decida di attuare *nuovi* progetti sostenuti dal Fondo con un paese terzo o in un paese terzo *approva il progetto dopo aver informato* [...] la Commissione [...].
9. La programmazione di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 1 dell'allegato VI.

Articolo 14

Riesame intermedio

1. Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all'allegato I, punti da 1, lettera b), a 5. Il finanziamento ha effetto per il periodo a decorrere dall'anno civile 2025.
2. [...]
3. L'assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico a decorrere dal 2025 tiene conto [...] dei progressi compiuti nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni] e nell'eliminazione delle lacune individuate in materia di attuazione.

Articolo 15

Azioni specifiche

1. Le azioni specifiche sono progetti transnazionali o nazionali in linea con gli obiettivi del presente regolamento, per i quali uno, più o tutti gli Stati membri possono ricevere una dotazione supplementare per il loro programma.
2. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, agli Stati membri può essere assegnato un importo aggiuntivo, purché sia stanziato come tale nel programma e sia usato per contribuire all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento.
3. I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.

Articolo 16

Risorse per [...] il reinsediamento e l'ammissione umanitaria [...]

1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un **importo aggiuntivo pari a 7 000** [...] EUR per ciascuna persona reinsediata in conformità del programma mirato di reinsediamento dell'Unione. Tale contributo assume la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.

2. *In aggiunta alla rispettiva dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo pari a 6 000 EUR per ogni persona ammessa tramite ammissione umanitaria.*
3. *Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono aumentati a 10 000 EUR per ogni persona vulnerabile, ammessa mediante reinsediamento o ammissione umanitaria, appartenente ai seguenti gruppi vulnerabili:*
 - a) *donne e minori a rischio;*
 - b) *minori non accompagnati;*
 - c) *persone con esigenze mediche che possono essere affrontate solo attraverso reinsediamento o ammissione umanitaria;*
 - d) *persone che necessitano di reinsediamento di emergenza o urgente per ragioni di protezione giuridica o fisica, comprese le vittime di violenza o tortura.*
4. *Lo Stato membro che ammette una persona appartenente a più di una delle categorie di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 riceve l'importo per tale persona per una sola categoria.*
5. *Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili all'assegnazione dei rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 se tali persone sono ammesse per garantire l'unità familiare.*
- 5 bis. *Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.*

6. *Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono assegnati agli Stati membri per la prima volta nelle singole decisioni di finanziamento che approvano i rispettivi programmi nazionali.* I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. ***Gli importi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere inclusi nelle domande di pagamento presentate alla Commissione a condizione che la persona per la quale è stato assegnato l'importo sia stata effettivamente reinsediata o ammessa.***

[...]

6 bis [...]. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate ***o ammesse*** e per determinare con esattezza la data del loro reinsediamento ***o della loro ammissione; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili in materia di periodi di conservazione dei dati.***

7. *Al fine di tenere conto degli attuali tassi di inflazione e dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, e nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adattare, se giudicato opportuno, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2, in modo da tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di reinsediamento, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario apportato da tali importi.*

Articolo 17

Risorse per il trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale

1. In aggiunta alla dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), uno Stato membro riceve [...] **un importo aggiuntivo pari a 3 500 [...] EUR** per ciascun richiedente protezione internazionale **trasferito da un altro [...] Stato membro [...] conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 [regolamento Dublino] o a seguito di forme analoghe di ricollocazione.**
2. **Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili all'assegnazione di importi anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 1, purché tali familiari siano stati trasferiti per garantire l'unità familiare in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 604/2013 [regolamento Dublino].**
- 2 bis. **In aggiunta alla rispettiva dotazione calcolata conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri ricevono un importo aggiuntivo pari a 3 500 EUR per ogni beneficiario di protezione internazionale³³ trasferito da un altro Stato membro.**
- 2 ter. **Se del caso, gli Stati membri possono essere ammissibili all'assegnazione dei rispettivi importi anche per i familiari delle persone di cui al paragrafo 2 bis se tali persone sono trasferite per garantire l'unità familiare.**

³³ La presidenza valuterebbe l'utilizzo delle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 516/2014.

[...]

3. Lo Stato membro di cui a[...] *l* **paragrafo 1** [...] riceve un **importo** [...] aggiuntivo pari a **3 500 [...]** EUR per ciascun richiedente **trasferito da un altro Stato membro e** che ha ottenuto protezione internazionale per l'attuazione di misure di integrazione, **nonché, ove opportuno, per ciascun familiare trasferito per garantire l'unità familiare a norma del paragrafo 2. Gli Stati membri di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter ricevono altresì l'importo aggiuntivo di cui al presente paragrafo per le misure di integrazione.**

4. Uno Stato membro **che si assume la responsabilità di un richiedente protezione internazionale di cui al paragrafo 1, ovvero uno Stato membro di cui al paragrafo 2,** [...]riceve un **importo** [...]aggiuntivo pari a **3 500 [...]** EUR per ciascuna persona per la quale può stabilire, sulla base dei dati aggiornati di cui all'articolo **10, lettera d), del regolamento (UE) n. 603/2013** [regolamento Eurodac], che essa è **effettivamente rimpatriata dal** [...] suo territorio, su base obbligatoria o volontaria, per effetto di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento.

5. *Lo [...] Stato membro che copre i costi dei trasferimenti di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter riceve [...] un contributo di **500** EUR per ciascun richiedente protezione internazionale o beneficiario di protezione internazionale trasferito a un altro Stato membro. [...]*
 6. Gli importi di cui al presente articolo assumono la forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 125 del regolamento finanziario.
 7. Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono assegnati agli Stati membri nei loro programmi, a condizione che la persona per cui è assegnato il contributo sia stata, a seconda dei casi, effettivamente trasferita in uno Stato membro, effettivamente rimpatriata o registrata come richiedente nello Stato membro competente in conformità del regolamento (UE) *n. 604/2013* [regolamento Dublino]. I finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma.
- 7 bis. Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone trasferite e per determinare con esattezza la data del loro trasferimento; nel contempo, prevalgono le disposizioni applicabili in materia di periodi di conservazione dei dati.*

8. *Nei limiti delle risorse disponibili, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per adattare, se giudicato opportuno, gli importi di cui ai paragrafi 1, 2 bis, 2 ter, 3, 4 e 5, in modo da tenere conto degli attuali tassi di inflazione, dei pertinenti sviluppi in materia di trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale da uno Stato membro all'altro, nonché di fattori che possono ottimizzare l'utilizzo dell'incentivo finanziario apportato da tali importi.*

Articolo 18

Sostegno operativo

1. Il sostegno operativo è la parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l'Unione.
2. Uno Stato membro può utilizzare fino al [...] **20** % dell'importo stanziato nell'ambito del Fondo per il suo programma per finanziare il sostegno operativo nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 [...].
3. Lo Stato membro che beneficia del sostegno operativo si conforma all'*acquis* dell'Unione in materia di asilo e rimpatrio.

4. Gli Stati membri giustificano nel programma e nella relazione [...] di cui all'articolo 30 l'uso del sostegno operativo per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Prima dell'approvazione del programma, la Commissione [...] valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l'intenzione di usare il sostegno operativo. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e, se del caso, delle informazioni disponibili alla luce degli esercizi di sorveglianza svolti in conformità [...] del regolamento (EU) n. 1053/2013 rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
5. Il sostegno operativo si concentra sui compiti e servizi specifici stabiliti nell'allegato VII.
6. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'elenco dei compiti e servizi specifici stabilito nell'allegato VII.

SEZIONE 3

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 18 bis

Soggetti idonei

1. *Possono essere ammessi i seguenti soggetti:*
 - a) *i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:*
 - 1) *uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;*
 - 2) *un paese terzo associato al Fondo;*
 - 3) *un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni ivi specificate;*
 - b) *i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.*
2. *Non sono ammesse le persone fisiche.*
3. *Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.*
4. *Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi.*

Articolo 19

Ambito di applicazione

Il sostegno di cui alla presente sezione è attuato direttamente dalla Commissione in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...], o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo articolo.

Articolo 20

Azioni dell'Unione

1. Le azioni dell'Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l'Unione attuati in linea con gli obiettivi del presente regolamento.
2. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare azioni dell'Unione riguardanti gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3 e conformemente all'allegato III.
3. Le azioni dell'Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...], segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al **titolo VIII** del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...].

5. Il comitato di valutazione, che valuta le proposte, può essere composto da esperti esterni.
6. I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...]. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X] del regolamento (UE) .../... [*regolamento successivo al regolamento sul fondo di garanzia*].

Articolo 21

Rete europea sulle migrazioni

1. Il Fondo sostiene la rete europea sulle migrazioni e fornisce il sostegno finanziario necessario per le sue attività e il suo sviluppo futuro.
2. L'importo messo a disposizione della rete europea sulle migrazioni nell'ambito degli stanziamenti annuali del Fondo e il programma di lavoro che ne fissa le priorità sono adottati dalla Commissione, previa approvazione da parte del comitato direttivo in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), della decisione 2008/381/CE (quale modificata). La decisione della Commissione costituisce una decisione di finanziamento a norma dell'articolo **110** del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...]. Per garantire la tempestiva disponibilità delle risorse, la Commissione può adottare il programma di lavoro della rete europea sulle migrazioni con una decisione di finanziamento distinta.
3. L'assistenza finanziaria prevista per le attività della rete europea sulle migrazioni assume la forma di sovvenzioni a favore dei punti di contatto nazionali di cui all'articolo 3 della decisione 2008/381/CE o di appalti pubblici, a seconda dei casi, in conformità del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...].

Articolo 22

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto a titolo del presente Fondo sono eseguite in conformità del [regolamento InvestEu] e del titolo X del *regolamento (UE, Euratom) 2018/1046* [...].

Articolo 23

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

Il Fondo può sostenere misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione. Tali misure possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull'uso del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE, *Euratom*) 2018/1046 [...].

Articolo 25

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico, ***eccetto nel caso in cui le informazioni sono soggette a restrizioni a motivo del loro carattere classificato o riservato, in particolare con riguardo alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla protezione dei dati personali, in conformità del diritto applicabile.***
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle [...] azioni ***svolte a titolo del Fondo*** e sui risultati ***ottenuti***. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui ***tali priorità*** si riferiscono agli obiettivi ***di cui all'articolo 3***.[...]

SEZIONE 4

SOSTEGNO E ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE, DIRETTA E INDIRETTA

Articolo 26

Assistenza emergenziale

1. Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell'eventualità di una situazione d'emergenza derivante da una o più delle seguenti circostanze:
 - a) forti pressioni migratorie su uno o più Stati membri, caratterizzate da un afflusso [...] sproporzionato di cittadini di paesi terzi che ne sottopone le capacità di accoglienza e trattenimento e i sistemi e le procedure di asilo e di gestione della migrazione a considerevoli e urgenti sollecitazioni;
 - b) ***un afflusso massiccio di sfollati*** [...] ai sensi della direttiva 2001/55/CE³⁴;
 - c) forti pressioni migratorie su paesi terzi, in particolare qualora persone che necessitano di protezione rimangano bloccate a seguito di conflitti o sviluppi politici, specialmente se ciò può influire sui flussi migratori in direzione dell'UE.

³⁴ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

2. L'assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle agenzie decentrate.
3. L'assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l'articolo 11, paragrafo 1, e l'allegato I, purché sia stanziata come tale nel programma. Tale finanziamento non può essere usato per altre azioni del programma, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma. **Il prefinanziamento per l'assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell'Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.**
4. Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al **titolo VIII** del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...].
5. ***La Commissione informa periodicamente gli Stati membri in merito ai mezzi finanziari disponibili per l'assistenza emergenziale e alle tipologie di azione che possono essere ammissibili.***

Articolo 27

Finanziamento cumulativo [...] e alternativo

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo fornito all'azione da un programma dell'Unione si applicano le norme che disciplinano tale programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che fissano le condizioni del sostegno.

2. Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza **nell'ambito del presente Fondo in quanto** conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparabili:
- a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento;
 - b [...]) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte;
 - c [...]) non possono essere finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, **L.../o** dal Fondo sociale europeo+ **L.../** in conformità dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] **L.../**.

SEZIONE 5
SORVEGLIANZA, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

SOTTOSEZIONE 1
DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 28

Sorveglianza e rendicontazione

1. Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell'articolo **41, paragrafo 3, lettera h), punto iii)**, [...] del **regolamento (UE, Euratom) 2018/1046** [...], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell'allegato V.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento figurano nell'allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.

3 bis. La Commissione riferisce anche in merito alla quota di strumento tematico utilizzata per sostenere azioni in relazione ai paesi terzi o all'interno di essi.

4. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5. Per garantire un'efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato VIII al fine di rivedere e completare gli indicatori, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. ***Le eventuali modifiche dell'allegato VIII iniziano ad applicarsi solo nel primo periodo contabile successivo all'anno di adozione dell'atto delegato.***

Articolo 29

Valutazione

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, comprese le azioni attuate nell'ambito del presente Fondo.
2. La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale ***nel rispetto dei termini di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].***

SOTTOSEZIONE 2
NORME SULLA GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 30

Riesame annuale della [...] performance

1. ***Ai fini del riesame annuale della performance di cui all'articolo 36 del regolamento (UE)../... [regolamento recante le disposizioni comuni], entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione [...] una relazione [...]. Il periodo di riferimento copre l'ultimo periodo contabile, come definito all'articolo 2, punto 28, del regolamento (UE)../... [regolamento recante le disposizioni comuni], precedente l'anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata [...] il 15 febbraio 2023 copre [...] il periodo che decorre dal 1° gennaio 2021 [...].***
2. La relazione [...] contiene in particolare informazioni riguardanti:
 - a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali, tenuto conto dei dati più recenti come richiesto dall'articolo [37] del regolamento (UE) ../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni];
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;

- c) la complementarità tra le azioni sostenute dal Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell'Unione, in particolare quelle nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;
- d) il contributo del programma all'attuazione dell'*acquis* e dei piani d'azione dell'Unione pertinenti;

[...]

e [...]) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;

f [...]) il numero di persone reinsediate con il contributo del Fondo in linea con gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 1;

g [...]) il numero di richiedenti e di beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro in conformità dell'articolo 17.

3. La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni in merito alla relazione [...] entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non esprima osservazioni entro tale termine, la relazione s'intende accettata.
4. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione [...]. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura *d'esame* [...] di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 31

Sorveglianza e rendicontazione

1. La sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) .../... [regolamento recante le disposizioni comuni] sono basate sulle tipologie di intervento indicate nelle tabelle 1, 2, [...] 3 e 4 dell'allegato VI. Per far fronte a circostanze imprevedute o nuove o per garantire l'efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare le tipologie di intervento.
2. Gli indicatori ***definiti nell'allegato VIII*** sono usati conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, e agli articoli 17 e 37 del regolamento (UE) .../2021 [regolamento recante le disposizioni comuni].

Articolo 31 bis

Trattamento dei dati personali

1. ***Ai fini dell'attuazione dell'AMIF per il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, l'autorità di gestione, l'autorità di audit e i beneficiari, in quanto titolari del trattamento, trattano, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, i dati personali necessari per gli indicatori comuni di cui all'allegato VIII, per la sorveglianza, la valutazione, il controllo e l'audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti.***
2. ***I dati personali di cui al paragrafo 1 sono conservati in conformità dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. .../... [regolamento recante le disposizioni comuni].***

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 32

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13, 18, 28 e 31 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui agli articoli 13, 18, 28 e 31 in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 13, 18, 28 e 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del Fondo Asilo, [...] migrazione *e integrazione*, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5[...] del regolamento (UE) n. 182/2011. ***Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.***
3. [...]

Articolo 34

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014.
3. **Se continuano a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 516/2014 dopo il [inserire la data di applicazione del CPR], conformemente al regolamento (UE) n. 514/2014, gli Stati membri assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:**
 - a) il progetto così selezionato presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;**
 - b) il costo totale del progetto è superiore a 500 000 EUR;**
 - c) i pagamenti per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento a norma del regolamento (UE) n. 514/2014. Le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) .../... [CPR];**

d) la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del Fondo a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) .../... [CPR];

e) lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) .../... [CPR] si applicano alla seconda fase del progetto.

Articolo 34 bis

Riesame

In caso di modifiche legislative del quadro giuridico dell'Unione sul sistema europeo comune di asilo, la Commissione presenta, se del caso, una proposta di modifica del presente regolamento per garantire la coerenza con tali modifiche legislative, rispettando nel contempo le legittime aspettative dei destinatari.

Articolo 35

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Criteria per l'assegnazione dei finanziamenti per i programmi in regime di gestione concorrente

1. Le risorse disponibili di cui all'articolo 11 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
 - a) ogni Stato membro riceve dal Fondo un importo fisso pari a **8 000 000** [...] EUR soltanto all'inizio del periodo di programmazione, **ad eccezione di Cipro, di Malta e della Grecia, che ricevono un importo fisso pari a 28 000 000 EUR;**
 - b) le rimanenti risorse di cui all'articolo 11 sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:
 - il **35** [...] % per l'asilo;
 - il 30% per la migrazione legale e l'integrazione;
 - il **35** [...] % per la lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri.

2. Nel settore dell'asilo saranno presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

a) il 30% in proporzione al numero di persone rientranti in una delle seguenti categorie:

– cittadini di paesi terzi o apolidi a cui è stato conferito lo status definito dalla Convenzione di Ginevra;

– cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE (rifusione)³⁵;

– cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE³⁶;

b) il 60% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno presentato domanda di protezione internazionale;

c) il 10% in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi o apolidi che stanno per essere reinsediati o sono stati reinsediati in uno Stato membro.

³⁵ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

³⁶ Dati da prendere in considerazione solo in caso di attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

3. Nel settore della migrazione legale e dell'integrazione saranno presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:

a) il **50** [...] % in proporzione al numero totale di cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro;

b) il **50** [...] % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno ottenuto un primo permesso di soggiorno;

c) tuttavia, ai fini del calcolo di cui al paragrafo 3, lettera b), non sono prese in considerazione le seguenti categorie di persone:

– cittadini di paesi terzi ai quali è stato rilasciato un primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido per un periodo inferiore a 12 mesi;

– cittadini di paesi terzi ammessi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio³⁷ o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801³⁸;

– cittadini di paesi terzi ammessi a fini di ricerca scientifica in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio³⁹ o, se del caso, della direttiva (UE) 2016/801.

³⁷ Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (GU L 375 del 23.12.2004, pag. 12).

³⁸ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

³⁹ Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 15).

4. Nel settore della lotta alla migrazione irregolare, compresi i rimpatri, saranno presi in considerazione i seguenti criteri, ponderati nel seguente modo:
- a) il **60** [...] % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione di rimpatrio in virtù di norme di diritto nazionale e/o dell'Unione, vale a dire di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che dichiari l'illegalità del soggiorno e imponga l'obbligo di rimpatrio;
 - b) il **40** [...] % in proporzione al numero di cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro, su base volontaria o coattivamente, in ottemperanza ad un ordine di allontanamento amministrativo o giudiziario.
5. Ai fini dell'assegnazione iniziale, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri alla data di applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento sono i più recenti dati statistici annuali relativi ai tre anni civili precedenti, prodotti dalla Commissione (Eurostat) in base ai dati forniti dagli Stati membri in conformità del diritto dell'Unione, disponibili al momento del riesame intermedio nel 2024. Gli Stati membri che non hanno fornito alla Commissione (Eurostat) i dati statistici in questione comunicano al più presto dati provvisori.
6. Prima di accettare detti dati statistici come cifre di riferimento, la Commissione (Eurostat) ne valuta la qualità, la raffrontabilità e la completezza, secondo le consuete procedure operative. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni necessarie a tal fine.

ALLEGATO II

Misure di attuazione

1. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), tramite le seguenti misure di attuazione:
 - a) garantire un'applicazione uniforme dell'*acquis* dell'Unione e delle priorità connesse al sistema europeo comune di asilo;
 - b) sostenere, ove necessario, le capacità dei sistemi di asilo degli Stati membri per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi;
 - c) rafforzare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori, e fornire sostegno agli Stati membri che contribuiscono agli sforzi di solidarietà;
 - d) rafforzare la solidarietà e la cooperazione con i paesi terzi esposti ai flussi migratori, anche tramite il reinsediamento e altre vie di accesso legali alla protezione nell'Unione, nonché i partenariati e la cooperazione con i paesi terzi ai fini della gestione della migrazione.

2. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le seguenti misure di attuazione:
- a) sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche che promuovano la migrazione legale e l'attuazione dell'*acquis* dell'Unione in materia di migrazione legale;
 - b) promuovere misure di integrazione [...] per l'inclusione sociale ed economica dei cittadini di paesi terzi, che preparino la loro partecipazione attiva alla società di accoglienza e la loro accettazione da parte della stessa, [...] con il coinvolgimento di autorità ***nazionali e, in particolare, regionali o*** locali [...] nonché organizzazioni della società civile.
3. Il Fondo contribuisce all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le seguenti misure di attuazione:
- a) garantire un'applicazione uniforme dell'*acquis* e delle priorità politiche dell'Unione per quanto riguarda le infrastrutture, le procedure e i servizi;
 - b) sostenere un approccio integrato e coordinato alla gestione dei rimpatri a livello dell'Unione e degli Stati membri e allo sviluppo di capacità che consentano rimpatri efficaci e sostenibili, e ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare;
 - c) sostenere il rimpatrio volontario assistito e la reintegrazione;
 - d) rafforzare la cooperazione con i paesi terzi e le loro capacità di attuare accordi e altre intese in materia di riammissione, e consentire rimpatri sostenibili.

ALLEGATO III

Ambito di applicazione del sostegno

1. Nell'ambito dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il Fondo sostiene [...] **azioni, tra cui:**
 - a) l'istituzione e lo sviluppo di strategie nazionali in materia di asilo, migrazione legale, integrazione, rimpatrio e migrazione irregolare;
 - b) la creazione di strutture [...] amministrative, di sistemi, **compresi lo sviluppo di sistemi informatici e l'interoperabilità delle banche dati**, e di [...] strumenti [...] e la formazione del personale, fra cui le autorità locali e altri soggetti interessati;
 - c) lo sviluppo, la sorveglianza e la valutazione di politiche e procedure, anche sulla raccolta, [...] sullo scambio **e sull'analisi** di informazioni e dati [...] e l'applicazione di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare i progressi conseguiti e valutare gli sviluppi strategici;
 - d) scambi di informazioni, migliori prassi e strategie, apprendimento reciproco, studi e ricerche, sviluppo e attuazione di azioni e operazioni congiunte e realizzazione di reti di cooperazione transnazionali;
 - e) servizi di assistenza e sostegno adeguati allo status e alle esigenze delle persone interessate, specialmente dei gruppi vulnerabili;
 - f) azioni volte a sensibilizzare i portatori di interessi e il pubblico sulle politiche in materia di asilo, integrazione, migrazione legale e rimpatrio.

2. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il Fondo sostiene [...] **azioni, tra cui:**
- a) la fornitura di aiuti materiali, compresa l'assistenza alle frontiere;
 - b) lo svolgimento delle procedure di asilo (*ovvero personale, esigenze operative*) **per assicurare la conformità con l'acquis in materia di asilo;**
 - c) l'identificazione dei richiedenti con esigenze procedurali o di accoglienza particolari;
 - d) la creazione o il miglioramento di infrastrutture destinate all'accoglienza e all'alloggio, compreso l'eventuale uso comune di tali infrastrutture da parte di più Stati membri;
 - e) il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di raccolta, analisi e diffusione di informazioni sui paesi d'origine;
 - f) azioni connesse [...] **ai programmi** dell'Unione per il reinsediamento [...] o **a programmi nazionali umanitari e per il reinsediamento;**
 - g) trasferimenti di *richiedenti o* beneficiari di protezione internazionale;
 - h) il rafforzamento della capacità dei paesi terzi di migliorare la protezione delle persone che ne necessitano;
 - i) la creazione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie.

3. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il Fondo sostiene [...] *azioni, tra cui:*
- a) pacchetti informativi e campagne di sensibilizzazione sui canali di migrazione legale nell'Unione, riguardanti anche l'*acquis* dell'Unione in materia di migrazione legale;
 - b) lo sviluppo di programmi di mobilità verso l'Unione, quali regimi di migrazione temporanea o circolare, compresa la formazione atta a migliorare l'occupabilità;
 - c) la cooperazione tra i paesi terzi e le agenzie di collocamento, i servizi dell'occupazione e i servizi dell'immigrazione degli Stati membri;
 - d) la valutazione delle competenze e delle qualifiche acquisite in un paese terzo, nonché della loro trasparenza e compatibilità con quelle acquisite in uno Stato membro;
 - e) l'assistenza nel contesto di domande di ricongiungimento familiare ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio⁴⁰;
 - f) l'assistenza in relazione a un cambiamento di status di cittadini di paesi terzi che soggiornano già legalmente in uno Stato membro, specialmente in relazione all'acquisizione di uno status di soggiorno legale definito a livello di Unione;

⁴⁰ Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

- g) misure di integrazione [...], quali un sostegno mirato in conformità delle esigenze dei cittadini di paesi terzi e programmi di integrazione incentrati sull'istruzione e sulla formazione linguistica e di altro tipo, ad esempio corsi di educazione civica e orientamento professionale, ***orientamento giuridico e amministrativo, sportelli unici per l'integrazione che forniscano servizi generali di consulenza e assistenza ai cittadini di paesi terzi in settori quali l'alloggio, i mezzi di sussistenza, l'assistenza psicologica e sanitaria, ecc.***;
- h) azioni che promuovono la parità di accesso dei cittadini di paesi terzi ai servizi pubblici e privati e la parità di prestazione dei medesimi, anche adattando tali servizi alle esigenze del gruppo di riferimento;
- i) la cooperazione tra organismi governativi e non governativi secondo un metodo integrato, anche tramite centri di assistenza all'integrazione coordinati, quali sportelli unici;
- j) azioni volte a consentire e favorire l'inserimento di cittadini di paesi terzi nella società di accoglienza e la loro partecipazione attiva alla medesima, e azioni volte a promuovere la loro accettazione da parte della società di accoglienza;
- k) la promozione degli scambi e del dialogo tra i cittadini di paesi terzi, la società di accoglienza e le autorità pubbliche, anche mediante la consultazione dei cittadini di paesi terzi, e del dialogo interculturale e interreligioso.

4. Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il Fondo sostiene [...] *azioni, tra cui:*
- a) [...] *la creazione o il miglioramento di* infrastrutture destinate all'accoglienza o al trattenimento, compreso l'eventuale uso comune di tali strutture da parte di più Stati membri;
 - b) l'introduzione, lo sviluppo e il miglioramento di alternative efficaci al trattenimento, in particolare per i minori non accompagnati e le famiglie;
 - c) l'introduzione e il perfezionamento di sistemi indipendenti ed efficaci per il monitoraggio dei rimpatri forzati di cui all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE⁴¹;
 - d) la lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare, compresa l'assunzione di migranti irregolari, tramite ispezioni efficaci e adeguate basate sulla valutazione dei rischi, la formazione del personale, l'istituzione e l'applicazione di meccanismi tramite i quali i migranti irregolari possano richiedere le retribuzioni arretrate e presentare denuncia nei confronti dei datori di lavoro, o campagne di informazione e di sensibilizzazione volte a informare datori di lavoro e migranti irregolari dei loro diritti e obblighi a norma della direttiva 2009/52/CE⁴²;

⁴¹ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

⁴² Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

- e) la preparazione del rimpatrio, comprese misure che conducono all'emissione di decisioni di rimpatrio, l'identificazione dei cittadini di paesi terzi, il rilascio di documenti di viaggio e la ricerca di familiari;
- f) la cooperazione con le autorità consolari e i servizi di immigrazione o altre autorità e servizi competenti dei paesi terzi al fine di ottenere documenti di viaggio, agevolare il rimpatrio e assicurare la riammissione, anche tramite l'impiego di funzionari di collegamento di paesi terzi;
- g) l'assistenza al rimpatrio, in particolare il rimpatrio volontario assistito e informazioni sui programmi di rimpatrio volontario assistito;
- h) le operazioni di allontanamento, comprese le misure ad esse collegate, conformemente alle norme stabilite dal diritto dell'Unione, ad eccezione delle attrezzature coercitive;
- i) misure a sostegno del rimpatrio sostenibile e della reintegrazione dei rimpatriati, ***compresi incentivi in contanti, la formazione, il collocamento e l'aiuto all'occupazione e il sostegno alla creazione di attività economiche;***

- j) strutture e servizi nei paesi terzi che garantiscano adeguate condizioni di accoglienza e alloggio temporanei all'arrivo, anche per i minori non accompagnati e altri gruppi vulnerabili, secondo le norme internazionali;
- k) la cooperazione con paesi terzi per combattere la migrazione irregolare e per rendere efficaci il rimpatrio e la riammissione, anche nel quadro dell'applicazione di accordi e altre intese in materia di riammissione;
- l) misure volte a sensibilizzare in merito ai canali legali adeguati per l'immigrazione e ai rischi dell'immigrazione illegale;
- m) sostegno a paesi terzi e azioni in tali paesi, anche per quanto riguarda infrastrutture, attrezzature e altre misure, a condizione che [...] *favoriscano* [...] una cooperazione efficace tra i paesi terzi e l'Unione e i suoi Stati membri in materia di rimpatrio e riammissione.

ALLEGATO IV

Azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo [...] 3 [...]

- Misure di integrazione attuate da autorità locali e regionali e organizzazioni della società civile.
- Azioni volte a sviluppare e attuare alternative efficaci al trattenimento.
- Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione e attività correlate.
- Misure a favore di persone vulnerabili e richiedenti protezione internazionale con esigenze di accoglienza e/o procedurali particolari, comprese misure volte a fornire una protezione efficace ai minori migranti, specialmente ai non accompagnati.
- ***Progetti condotti in paesi terzi volti a fronteggiare l'elevata pressione migratoria sugli Stati membri.***

ALLEGATO V

Indicatori di performance chiave di cui all'articolo 28, paragrafo 1

Obiettivo specifico 1: rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:

1. numero di persone reinsediate [...];

[...]

2. *capacità supplementare delle infrastrutture a sostegno di migranti e rifugiati* [...];

[...]

3. convergenza dei tassi di riconoscimento della protezione per richiedenti asilo provenienti dallo stesso paese.

[...]

Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri [...] *e contribuire* all'integrazione dei cittadini di paesi terzi:

1. Numero di *partecipanti* [...] che hanno *indicato, una volta terminato il sostegno, che l'attività è stata giudicata utile per la loro integrazione* [...].

[...]

Obiettivo specifico 3: contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi:

[...]

I [...] . Numero di rimpatriati [...]

[...]

ALLEGATO VI
Tipologie di intervento

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "CAMPO DI INTERVENTO"

I. SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO	
001	Condizioni di accoglienza
002	Procedure di asilo
003	Attuazione dell' <i>acquis</i> dell'Unione
004	Minori migranti
005	Persone con esigenze di accoglienza e procedurali particolari
006	Reinsediamenti <i>[o ammissioni umanitarie]</i>
007	Sforzi di solidarietà tra Stati membri
008	Sostegno operativo
009	<i>Persone vulnerabili</i>

II. Migrazione legale e integrazione	
001	Sviluppo di strategie di integrazione
002	<i>Persone vulnerabili/minori non accompagnati, soprattutto</i> [...]vittime della tratta di esseri umani
003	Misure di integrazione - Informazione e orientamento, sportelli unici
004	Misure di integrazione - Formazione linguistica
005	Misure di integrazione - Corsi di educazione civica e altri corsi di formazione
006	Misure di integrazione - Inserimento, partecipazione, scambi con la società di accoglienza
007	Misure di integrazione - Esigenze di base
008	Misure antecedenti alla partenza
009	Programmi di mobilità
010	Acquisizione del soggiorno legale
011	<i>Sostegno operativo</i>

III. Rimpatrio	
001	Alternative al trattenimento
002	Condizioni di accoglienza/trattenimento
003	Procedure di rimpatrio
004	Rimpatrio volontario assistito
005	Assistenza alla reintegrazione
006	Operazioni di allontanamento/rimpatrio
007	Sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati
008	Persone vulnerabili/minori non accompagnati
009	Misure di lotta contro gli incentivi alla migrazione irregolare
010	Sostegno operativo
IV. Assistenza tecnica	
001	<i>Assistenza tecnica</i> [...]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]

TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "TIPOLOGIA DI AZIONE"

001	Elaborazione di strategie nazionali
002	Sviluppo di capacità
003	Istruzione e formazione di cittadini di paesi terzi
004	Sviluppo di strumenti statistici, di metodi e di indicatori
005	Scambi di informazioni e migliori prassi
006	Azioni/operazioni congiunte (tra Stati membri)
007	Campagne e informazione
008	Scambio e distacco di esperti
009	Studi, progetti pilota, valutazione dei rischi
010	Attività preparatorie, di sorveglianza, amministrative e tecniche
011	Servizi di assistenza e sostegno a cittadini di paesi terzi
012	Infrastrutture
013	Attrezzature

TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "MODALITÀ DI ATTUAZIONE"

<i>001</i>	<i>Azioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1</i>
<i>002</i>	<i>Azioni specifiche</i>
<i>003</i>	<i>Azioni elencate nell'allegato IV</i>
<i>004</i>	<i>Sostegno operativo</i>
<i>005</i>	<i>Assistenza emergenziale</i>

[...]

TABELLA 4. CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE "ATTUAZIONE SECONDARIA"

<i>001</i>	<i>Cooperazione con i paesi terzi</i>
<i>002</i>	<i>Azioni nei paesi terzi</i>

ALLEGATO VII

Azioni ammissibili al sostegno operativo

Nell'ambito dell'obiettivo specifico di rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, e dell'obiettivo specifico di contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi, *come pure l'obiettivo specifico di sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri e contribuire all'integrazione dei cittadini di paesi terzi*, il sostegno operativo copre i costi seguenti:

- costi del personale;
- costi dei servizi, quali la manutenzione o la sostituzione di attrezzature *o sistemi informatici*;
- costi dei servizi, quali la manutenzione o la riparazione di infrastrutture.

ALLEGATO VIII

Indicatori di output e indicatori di risultato di cui all'articolo 28, paragrafo 3

Obiettivo specifico 1: rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna:

Indicatori di output

1. *Numero di partecipanti sostenuti*
 - *di cui, numero di partecipanti che hanno ottenuto assistenza legale*
 - *di cui, numero di partecipanti vulnerabili assistiti*
2. *Numero di partecipanti alle attività di formazione*
3. *Numero di infrastrutture destinate all'accoglienza costruite/rinnovate*
4. *Numero di attrezzature destinate all'accoglienza acquistate*

Indicatori di risultato

1. *Numero di nuovi posti creati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza*
 - *di cui, numero di nuovi posti creati per minori non accompagnati*
2. *Numero di posti rinnovati/ristrutturati nelle infrastrutture destinate all'accoglienza*
 - *di cui, numero di posti rinnovati/ristrutturati per minori non accompagnati*
3. *Numero di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale trasferiti da uno Stato membro a un altro*
4. *Numero di persone reinsediate*

[...]

[...]

Obiettivo specifico 2: sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri [...] *e contribuire* all'integrazione dei cittadini di paesi terzi:

Indicatori di output

1. *Numero di partecipanti a misure antecedenti alla partenza*
2. *Numero di autorità locali e regionali sostenute per attuare misure di integrazione*
3. *Numero di partecipanti sostenuti*
 - *di cui, numero di partecipanti a un corso di lingua*
 - *di cui, numero di partecipanti a un corso di orientamento*

Indicatori di risultato

1. *Numero di partecipanti a corsi di lingua che, nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue o nel quadro nazionale equivalente, hanno migliorato di almeno un livello le loro competenze nella lingua del paese ospitante al termine del corso di lingua*
2. *Numero di partecipanti che hanno indicato, una volta terminato il sostegno, che l'attività è stata giudicata utile per la loro integrazione*

[...]

Obiettivo specifico 3: contribuire a combattere la migrazione irregolare e garantire l'efficacia del rimpatrio e della riammissione nei paesi terzi:

Indicatori di output

1. *Numero di partecipanti alle attività di formazione*
2. *Numero di attrezzature/sistemi informatici acquistati*
3. *Numero di rimpatriati che hanno ottenuto assistenza alla reintegrazione*

Indicatori di risultato

1. *Numero di posti creati nei centri di trattenimento*
2. *Numero di posti ristrutturati/rinnovati nei centri di trattenimento*
3. *Numero di rimpatriati oggetto di rimpatrio volontario*
4. *Numero di rimpatriati oggetto di allontanamento*
5. *Numero di rimpatriati soggetti ad alternative al trattenimento*

Fonte dei dati per tutti gli indicatori: Stati membri

[...]
